



Il Ministro dell'università e della ricerca

VISTO il d.lgs. 30.7.1999, n. 300, recante “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’art. 11 della l. 15 marzo 1997, n. 59”, come da ultimo modificato dal d.l. 9.1.2020, n. 1 (conv. con modif. dalla l. 5.3.2020, n. 12), e in particolare gli artt. 2, co. 1, n. 12), 51-*bis*, 51-*ter* e 51-*quater*, concernenti l’istituzione del Ministero dell’università e della ricerca, “*al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica e tecnologica e di alta formazione artistica musicale e coreutica*”, nonché la determinazione delle aree funzionali e l’ordinamento del Ministero;

VISTO il D.P.C.M. 30 settembre 2020, n. 164, “Regolamento concernente l’organizzazione del Ministero dell’Università e della Ricerca”;

VISTO il d.P.R. del 21.10.2022 con il quale la senatrice Anna Maria Bernini è stata nominata Ministro dell’università e della ricerca;

VISTA la l. 21.12.1999, n. 508, di “Riforma delle Accademie di belle arti, dell’Accademia nazionale di danza, dell’Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati”;

VISTO il d.P.R. 28.2.2003, n. 132, recante “Regolamento sui criteri per l’autonomia statutaria regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508”;

VISTO il d.P.R. 8.7.2005, n. 212, “Regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica”;

VISTO il d.l. 10.11.2008, n. 180, recante “Disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca”, convertito, con modifiche, dalla l. 9.1.2009, n. 1, e in particolare l’art. 3-*quinqies*, che prevede che con appositi decreti ministeriali sono determinati, oltre ai settori artistico-disciplinari, anche gli obiettivi formativi;

VISTO il D.M. 30.9.2009 (prot. n. 127), con il quale sono stati definiti i settori artistico-disciplinari, con le relative declaratorie e campi disciplinari di competenza raggruppati in aree omogenee, degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche (ISIA);

VISTO l’art. 3 della l. n. 508/1999 che istituisce il Consiglio nazionale per l’alta formazione artistica e musicale (CNAM) ed in particolare, il comma 1, lettera *d*) che stabilisce che il CNAM esprime pareri e formula proposte, tra l’altro, sulla programmazione dell’offerta formativa nei settori artistico, musicale e coreutico;

VISTO in particolare l’art. 11, del d.P.R. n. 212/2005, il quale prevede che:

- co. 1: fino all’entrata in vigore del regolamento che disciplina le procedure, i tempi e le modalità per la programmazione, il riequilibrio e lo sviluppo dell’offerta didattica, ai sensi dell’art. 2, co. 7, lettera *g*), della citata l. n. 508/1999, l’autorizzazione a rilasciare i titoli di alta formazione artistica, musicale e coreutica può essere conferita, con decreto del Ministro, a istituzioni non statali già esistenti alla data di entrata in vigore della legge;

- co. 2: l’autorizzazione a rilasciare i titoli di alta formazione artistica, musicale e coreutica è concessa su parere del CNAM, in ordine alla conformità dell’ordinamento didattico, e del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, in ordine all’adeguatezza delle strutture e del personale alla tipologia dei corsi da attivare;



Il Ministro dell'università e della ricerca

- co. 5: che le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle Accademie già abilitate a rilasciare titoli secondo il previgente ordinamento didattico;

VISTO il D.M. 22 marzo 2022 (prot. 298) di costituzione del CNAM;

VISTA la nota del Segretariato Generale n. 1071 dell'1 febbraio 2021, con la quale sono state fornite indicazioni operative ai fini dell'attuazione dell'art. 11 D.P.R. 212/2005, in particolare punto 6 "valutazione periodica" prevede che *"l'ANVUR provvede alla valutazione periodica in ordine al mantenimento dei requisiti di cui all'art. 11 del D.P.R. n. 212/2005 e tenendo, altresì, conto di quanto previsto dagli Standard per l'Assicurazione della Qualità nello Spazio Europeo dell'Istruzione Superiore, successivamente alla conclusione del secondo anno e del quinto anno di attività, e in seguito, con cadenza quinquennale....Le istituzioni autorizzate comunicano e aggiornano annualmente al Ministero i dati relativi ai propri organi, al personale docente e tecnico amministrativo, agli studenti e agli interventi per il diritto allo studio, alla situazione economico finanziaria dell'ente, nonché gli ulteriori dati necessari ai fini della valutazione periodica da parte dell'ANVUR... La perdita di uno o più requisiti di cui all'art. 11 del D.P.R. n.212/2005 comporta la revoca delle autorizzazioni concesse, che viene disposta con D.M., sulla base del parere dell'ANVUR"*;

VISTO il D.M. n. 78 del 31 gennaio 2018 con cui l'Accademia di belle arti Michelangelo di Agrigento, è stata autorizzata, ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 212/2005 a rilasciare titoli aventi valore legale, con riferimento ai corsi triennali in Pittura (DAPL 01), Scultura (DAPL 02), Decorazione (DAPL 039), Scenografia (DAPL05);

VISTE le note prot. n. 4297 del 29.03.2021 e n. 7296 del 21.05.2021 ad oggetto, rispettivamente "Relazione annuale Nucleo di valutazione. Indicazioni operative sulle attività e sul funzionamento delle Istituzioni AFAM" e "Valutazione periodica. Indicazioni operative sulle attività e sul funzionamento delle Istituzioni autorizzate ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 8 luglio 2005 n. 212 e delle Accademie legalmente riconosciute con le quali veniva comunicato, altresì, il termine per la compilazione della procedura informatica delle sezioni "valutazione periodica" e "Nuclei AFAM" per l'anno 2021;

VISTA la nota della Direzione generale delle Istituzioni della formazione superiore n. 10069 del 19.07.2021, con cui veniva sollecitato l'Istituto Michelangelo a provvedere alla trasmissione delle informazioni necessarie per la valutazione periodica della stessa, evidenziando che, in difetto, si sarebbe attivato il procedimento di revoca dell'autorizzazione al rilascio di titoli aventi valore legale;

CONSIDERATO che l'Accademia Michelangelo non ha provveduto alla trasmissione dei dati richiesti, fatta salva la documentazione inviata al Ministero e all'ANVUR con nota del 7.1.2022;

VISTA la delibera n. 31 del 10 febbraio 2022, con cui l'ANVUR esprimeva valutazione negativa circa il mantenimento dei requisiti di iniziale accreditamento di cui all'art. 11 D.P.R. 212/2005, con riferimento ai corsi di diploma accademico di I° livello autorizzati presso l'Accademia Michelangelo di Agrigento;

VISTA la nota della Direzione Generale delle Istituzioni della formazione superiore n. 9058 del 12 luglio 2022 con cui veniva comunicato l'avvio del procedimento di revoca del Decreto Ministeriale di autorizzazione a rilasciare titoli di studio aventi valore legale in Pittura (DAPL 01), Scultura (DAPL 02), Decorazione (DAPL 03), Scenografia (DAPL 05) del 31 gennaio 2018 n. 78;



Il Ministro dell'università e della ricerca

VISTA la nota n. 10090 del 5 agosto 2022 con cui la Direzione Generale, ai fini della partecipazione al procedimento e dell'esercizio della facoltà di presentare osservazioni, concedeva un ulteriore termine di trenta giorni con decorrenza dal ricevimento della nota stessa;

VISTA la nota n. 221 del 1° settembre 2022 con cui l'Accademia Michelangelo di Agrigento provvedeva a rendere le proprie osservazioni;

CONSIDERATO che le osservazioni pervenute risultano generiche e non idonee al superamento delle criticità riscontrate in sede di valutazione periodica da parte dell'ANVUR, in particolare con riferimento:

- alla mancata comunicazione delle informazioni necessarie alla valutazione periodica, l'Accademia si limita a dichiarare di non aver ricevuto le relative note ministeriali, cui viene fatto riferimento nelle premesse del presente decreto, che invece risultano trasmesse e regolarmente consegnate alla casella di posta elettronica certificata dell'Accademia;
- alla valutazione negativa dell'ANVUR relativa alle risorse strutturali (dotazioni edilizie e strumentali), l'Accademia si limita a dichiarare che le stesse non sono cambiate;
- alla valutazione negativa da parte dell'ANVUR relativa alle risorse finanziarie, l'Accademia fa rinvio a dati trasmessi all'ufficio di statistica del Ministero, che non corrispondono e che comunque non possono sostituire le informazioni necessarie per la valutazione periodica;
- alla valutazione negativa da parte dell'ANVUR relativa alle risorse di personale, l'Accademia non esprime nessuna osservazione;

CONSIDERATO, inoltre, che attualmente risultano ancora pubblicati sul sito internet istituzionale dell'Accademia corsi non autorizzati dal Ministero (*"master degree, doctor degree (PhD) as well as a diploma of postgraduate programs"*) come segnalato dall'ANVUR nel proprio parere a cui l'Accademia non ha fornito alcun riscontro;

DECRETA

Art. 1

1. A decorrere dalla data del presente decreto è revocata all'Accademia di belle arti Michelangelo di Agrigento l'autorizzazione concessa con Decreto Ministeriale del 31 gennaio 2018 n. 78, ai sensi dell'art. 11, comma 5, del D.P.R. 8 luglio 2005 n. 212, all'attivazione e al conseguente rilascio di titoli aventi valore legale per i corsi di diploma accademico di primo livello in Pittura (DAPL 01), Scultura (DAPL02), Decorazione (DAPL 03); Scenografia (DAPL 05).
2. E fatto salvo il riconoscimento del valore legale dei diplomi di cui al comma 1, conseguiti in data antecedente alla data del presente decreto, nonché dei diplomi conseguiti dagli studenti iscritti ai corsi di cui al comma 1 alla medesima data, ai quali va assicurato la conclusione degli studi e l'acquisizione del relativo titolo secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 2, del citato d.m. n. 78/2018.
3. Una eventuale nuova istanza per il rilascio di titoli aventi valore legale, potrà essere effettuata ai sensi dell'art. 11, commi 1 e 2 del D.P.R. n. 212/2005.

IL MINISTRO
Sen. Anna Maria Bernini